Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 28 aprile 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 393ª e 394ª seduta pubblica per giovedì 3 maggio 1979, alle ore 10 e 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 90, concernente norme di attuazione dei regolamenti comunitari relativi al regime di aiuto al consumo dell'olio di oliva - *Relatore* MIRAGLIA (1618).

2. Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1979, n. 99, concernente nuovi apporti al capitale sociale della Società per le gestioni e partecipazioni industriali - GEPI, società per azioni - *Relatore* GIACOMETTI (1621).

3. Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 1979, n. 98, recante concessione al Comitato nazionale per la energia nucleare di un contributo statale di lire 100 miliardi per l'anno finanziario 1979 - *Relatore* DE' COCCI (1622).

4. Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 100, concernente proroga della durata in carica delle Commissioni regionali e provinciali per l'artigianato - *Relatore* VETTORI (1623).

5. Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1979, n. 113, concernente norme per la disciplina del trasferimento ai Comuni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito regionale (1624).

6. Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 1979, n. 114, concernente assegnazione di fondi alla Regione autonoma della Sardegna per l'avvio del risanamento delle imprese chimiche del Tirso (1625).

(3988)

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di Soverato.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Soverato (Catanzaro), eletto nelle consultazioni elettorali del 15 giugno 1975, si è dimostrato incapace di provvedere alla sostituzione del sindaco ed alla integrazione della giunta dimissionari.

Le adunanze consiliari, all'uopo tenute nei giorni 28 novembre 1978, 20, 25 gennaio, 2, 9 e 15 febbraio 1979, si concludevano infruttuosamente.

Il prefetto, allora, allo scopo di consentire il regolare funzionamento di quell'amministrazione, con decreto n. 276/Gab. del 16 febbraio 1979, disponeva d'ufficio una convocazione straordinaria del consiglio comunale per i giorni 26 e 28 febbraio 1979, con all'ordine del giorno l'elezione dei nuovi organi d'amministrazione dell'ente.

Neanche questo tentativo sortiva l'effetto sperato, in quanto entrambe le riunioni andavano deserte per mancanza del numero legale.

Il prefetto, allora, con decreto n. 276/Gab. del 16 marzo 1979, disponeva una ulteriore convocazione del consiglio comunale per i giorni 22 e 24 marzo 1979, ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta municipale con l'espressa diffida, notificata a tutti i consiglieri, che in caso di persistenza nell'inosservanza dei predetti obblighi, sarebbe stata promossa la procedura di scioglimento del consiglio comunale, a norma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Anche queste due ordinanze riuscivano infruttuose per mancanza del *quorum* legale necessario per la validità della seduta medesima.

Pertanto, il prefetto, constatata l'assoluta incapacità di quella rappresentanza elettiva di provvedere alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione dell'ente, con grave pregiudizio per la civica comunità, ha proposto, a norma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, lo scioglimento del consiglio comunale del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, a norma dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Soverato in ordine ad un preciso obbligo di legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Soverato ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Riccio.

Roma, addì 18 aprile 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Soverato (Catanzaro) non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta municipale dimissionari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Soverato (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Riccio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1979

PERTINI

ROGNONI

(3917)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1979.

Costituzione del comitato di gestione dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sull'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, con il quale si prevede la costituzione del comitato di gestione dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione composto tra l'altro:

alla lettera *c*) da due funzionari della carriera direttiva appartenenti rispettivamente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e al Ministero del tesoro;

alla lettera *d*) da due rappresentanti del personale in servizio presso l'Istituto eletti dal personale stesso secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente il regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione ed organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

al secondo comma, dal segretario del comitato di gestione, le cui funzioni debbono essere esercitate da un impiegato dell'ufficio amministrativo dell'Istituto;

Considerato che i due rappresentanti titolari e i due rappresentanti supplenti del personale in servizio presso l'Istituto sono stati eletti secondo le modalità stabilite dal citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Ritenuto di dover procedere a norma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, alla nomina dei membri di cui alle lettere *c*) e *d*) e al secondo comma dell'art. 19 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 805;

Decreta:

Il comitato di gestione dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione è composto, per la durata di un quadriennio, dai seguenti componenti:

quale rappresentante del Ministero per i beni culturali e ambientali il dott. Francesco Sicilia, primo dirigente nel ruolo dei dirigenti dell'amministrazione

centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali, con le funzioni di vice consigliere ministeriale; è revocato il decreto ministeriale 17 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 197, per la parte relativa alla dott.ssa Emma Sternotti;

quale rappresentante del Ministero del tesoro, il rag. Angelo Raineri primo dirigente del ruolo della Ragioneria generale dello Stato del Ministero del tesoro in servizio presso la ragioneria centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali;

quali rappresentanti titolari, il sig. Angelo Caponi e il sig. Giovanni Santinelli e quali rappresentanti supplenti la sig.ra Roberta Battaglia Gesuelli e il sig. Eraldo Alivernini, del personale in servizio presso l'Istituto, eletti dal personale stesso secondo le modalità stabilite dal citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

quale segretario il sig. Giancarlo Pensalfine ragioniere principale del ruolo della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni culturali e ambientali, in servizio presso l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1979

Il Ministro: ANTONIOZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1979
Registro n. 4 Beni culturali, foglio n. 240

(3411)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta American Parquets, in Fabriano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di legno tropicale di origine e provenienza Brasile la ditta American Parquets di Fabriano ha effettuato un pagamento anticipato di $ 12.691,24 di cui al mod. *B*-Import n. 3949967 rilasciato dalla Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana in data 11 settembre 1973;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, numero 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Venezia il 17 ottobre 1973 con un ritardo, quindi, di sei giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 031013 del 13 marzo 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta non è stata in grado di documentare l'effetto determinante di agitazioni sindacali sul ritardato sdoganamento della merce peraltro risultata giunta a destino ancor prima dell'esborso;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 22 marzo 1978 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta American Parquets S.n.c. mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana nella misura del 5 % di $ 12.691,24 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1979

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(3386)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1979.

Istituzione di un'agenzia consolare di seconda categoria in Greenock (Gran Bretagna).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

E' istituita in Greenock (Gran Bretagna) un'agenzia consolare di seconda categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Edimburgo e con la seguente circoscrizione territoriale: i distretti di Inverclyde e Argyll.

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1979

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1979
Registro n. 464 Esteri, foglio n. 250

(3802)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1979.

Concentrazione massima consentita di « esaclorofene » nelle specialità medicinali e nei presidi medico-chirurgici.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto dell'8 gennaio 1973;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità in merito al limite d'impiego dell'esaclorofene nella specialità medicinali e nei presidi medico-chirurgici espresso nella seduta del 24 maggio 1978;

Vista la circolare n. 100 del 2 settembre 1974;

Decreta:

La concentrazione massima consentita di esaclorofene nelle specialità medicinali e nei presidi medico-chirurgici deve essere del 2% (due per cento).

Tutte le ditte che hanno ottenuto la registrazione di specialità medicinali o di presidi medico-chirurgici contenenti esaclorofene dovranno subito provvedere a modificare la concentrazione di esaclorofene presente nei prodotti registrati riducendola entro il limite massimo sopra stabilito (2%).

A tale scopo, entro sessanta giorni dalla data del presente decreto, le ditte interessate dovranno inoltrare al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico, apposita domanda di modifica di composizione redatta e corredata ai sensi delle vigenti disposizioni.

Tutte le disposizioni emanate a suo tempo con la circolare n. 100 nelle premesse citate, concernenti le avvertenze da riportarsi sulle etichette e sui fogli illustrativi delle specialità medicinali e dei presidi medico-chirurgici contenenti esaclorofene, si devono intendere ancora pienamente operanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3692)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Noberasco, in Albenga.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di 13.215 cassette di datteri di origine e provenienza Iraq la ditta Noberasco di Albenga ha effettuato un pagamento anticipato di $ 122.393,43 di cui al mod. *B*-Import numero 5155301 rilasciato dal Banco di Roma - filiale di Imperia in data 18 luglio 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, numero 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Albenga tra il 2 agosto ed il 15 ottobre 1977 con un ritardo, quindi, di sette e ventinove giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione per la somma di $ 36.411,93;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 740444 del 9 agosto 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il tardivo perfezionamento dell'operazione per merce per $ 36.411,93 è stato determinato da ragioni di natura commerciale che indussero la ditta a sdoganare la merce nel momento più favorevole per il consumo della stessa;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 16 agosto 1978 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Noberasco di Albenga mediante fidejussione del Banco di Roma nella misura del 5 % di $ 36.411,93 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1979

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(3392)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1979.

Integrazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e le leggi 12 luglio 1951, n. 560, 29 dicembre 1956, n. 1560 e 26 settembre 1966, n. 792;

Vista la deliberazione 15 novembre 1976, n. 312, con la quale la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo ha proposto, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, che della giunta medesima sia chiamato a far parte anche un rappresentante del settore credito, particolarmente importante nell'economia di quella provincia;

Decreta:

Art. 1.

Un membro scelto in rappresentanza del settore credito è chiamato a far parte della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo, oltre ai membri indicati dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e dalla legge 12 luglio 1951, n. 560.

Art. 2.

Alla nomina del membro indicato nel precedente articolo sarà provveduto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PRODI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

(3690)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1979.

Sostituzione di membri effettivi e supplenti della commissione regionale per l'impiego del Molise.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1978 di costituzione della commissione regionale per la mobilità del Molise;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale stabilisce che le commissioni regionali per la mobilità assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego e che i rappresentanti della regione debbono essere membri del consiglio regionale;

Considerato che occorre procedere alle relative modifiche del decreto di costituzione della predetta commissione;

Visto il telestato n. 697 datato 14 febbraio 1979, con il quale l'ufficio regionale del lavoro di Campobasso comunica i nominativi dei rappresentanti effettivi e supplenti del consiglio regionale da chiamare a far parte della commissione regionale per l'impiego del Molise;

Decreta:

I signori Giuseppe Lavalle, Mario Totaro, Edilio Petrocelli e i signori Elmerindo Magnifico, Nicandro Testa e Luigi Biscardi sono nominati, rispettivamente, membri effettivi e supplenti della commissione regionale per l'impiego del Molise, quali rappresentanti del consiglio regionale, in sostituzione dei signori Giuseppe D'Agostino, Pier Luigi Amoroso, Ernesto Martuscelli e dei signori Salvatore Reale, Quintino Stanziale e Domenico Genovese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3409)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Mario Maraldi S.p.a., in Forlimpopoli.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di un sistema automatico di controllo spessore a raggi X del valore iniziale di $ 325.000 e finale di $ 412.750 di origine e provenienza Regno Unito la ditta Mario Maraldi S.p.a. di Forlimpopoli (Forlì), ha effettuato un pagamento anticipato (quale quota del 10 % del valore della merce) di $ 32.500 di cui al mod. *B*-Import n. 5280604 rilasciato dal Credito romagnolo di Forlì in data 10 novembre 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata effettuata dalla Banca interessata, in mancanza delle bollette doganali, il 26 gennaio 1977 per $ 302.750 e il 15 febbraio 1977 per $ 110.000, con ritardi di 5 mesi e 5 mesi e mezzo rispetto alla scadenza della domiciliata (n. 146.956 - scadenza 31 agosto 1976);

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 131562 del 16 marzo 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la società italiana, nonostante i solleciti a suo tempo rivoltile sia da parte della Banca che dal servizio ispettorato dell'Ufficio italiano dei cambi non ha prodotto nè la istanza per ottenere la liberazione della fidejussione 5 % connessa al predetto pagamento anticipato, nè la documentazione giustificativa del tardivo adempimento;

Tenuto conto che il Gruppo Maraldi versa ormai da più di un anno in una precaria situazione economico-finanziaria e considerato che tali fatti non possono essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Mario Maraldi S.p.a. mediante fidejussione del Credito romagnolo di Forlì nella misura del 5 % di $ 32.500 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1979

p. *Il Ministro*: BERNARDI

(3480)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Grosseto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Grosseto;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Grosseto sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 18.694

salariati fissi:

comuni . . . . L. 15.813
qualificati . . . . » 16.965
specializzati . . . . » 18.051

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3398)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Bologna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Bologna;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Bologna sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti . . . . L. 19.791

salariati fissi:

comuni . . . . L. 16.865
qualificati . . . . » 19.690
specializzati . . . . » 21.589

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3397)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1979.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1979 dei lavoratori agricoli della provincia di Perugia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, che prevede la determinazione annuale, per ciascuna provincia, di retribuzioni medie per le categorie dei salariati fissi a contratto annuo ed assimilati e dei giornalieri di campagna ed assimilati;

Visto l'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, che prevede, tra l'altro, la determinazione delle predette retribuzioni medie con riferimento ai contratti collettivi provinciali di lavoro vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente;

Ritenuta la necessità di determinare, per l'anno 1979, le retribuzioni medie per le anzidette categorie da valere nella provincia di Perugia;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli da valere per l'anno 1979, nella provincia di Perugia sono determinate nelle seguenti misure:

braccianti	L.	18.148
salariati fissi:		
comuni	L.	14.406
qualificati	»	15.577
specializzati	»	16.689

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3399)

ORDINANZA MINISTERIALE 18 aprile 1979.

Modificazione alle ordinanze ministeriali 8 febbraio 1979 relative alle condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dall'Argentina, dal Brasile e dall'Uruguay.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Viste le ordinanze ministeriali dell'8 febbraio 1979, relative alle condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dall'Argentina, dal Brasile e dall'Uruguay, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 14 febbraio 1979;

Visto l'accordo veterinario italo-argentino firmato a Buenos Aires il 31 luglio 1970 per l'importazione di carni dall'Argentina, e successive modifiche;

Visto l'accordo sanitario italo-brasiliano firmato a Brasilia il 30 ottobre 1972, relativo all'importazione di carni dal Brasile;

Visto l'accordo veterinario italo-uruguaiano firmato a Montevideo il 1° dicembre 1972 per l'importazione di carni dall'Uruguay;

Vista la decisione della commissione della Comunità economica europea n. 79/277/CEE del 21 febbraio 1979, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 65 del 15 marzo 1979, recante deroghe alle decisioni 78/693/CEE, 78/694/CEE e 78/695/CEE del 28 luglio 1978, relative alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è autorizzata l'importazione di carni fresche dall'Argentina, dal Brasile e dall'Uruguay;

Ritenuto necessario dare immediata attuazione alle disposizioni adottate in sede comunitaria con la suddetta decisione;

Ordina:

Art. 1.

In deroga all'art. 1, lettera *c*) dell'ordinanza ministeriale 8 febbraio 1979 relativa alle condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dall'Argentina, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 14 febbraio 1979, è consentita fino al 31 luglio 1979 l'importazione, dalle regioni a nord del 42° parallelo dell'Argentina, di muscoli masseteri bovini (guancioli), completamente puliti, aventi i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all'allegato I che dovrà scortare i masseteri, redatto in italiano e spagnolo.

All'art. 1, lettera *b*), secondo comma, della precitata ordinanza, nell'elenco delle frattaglie bovine vanno aggiunti i muscoli masseteri congelati.

Art. 2.

In deroga all'art. 1, lettera *c*), dell'ordinanza ministeriale 8 febbraio 1979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 14 febbraio 1979, relativa alle condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dal Brasile, è consentita fino al 31 luglio 1979 l'importazione dal Brasile, dagli Stati di Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Santa Catarina, Parana, Sao Paolo, Bahia ed Espirito Santo, di muscoli masseteri bovini (guancioli) congelati, completamente puliti, aventi i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all'allegato II, che dovrà scortare i masseteri, redatto in italiano e portoghese.

Art. 3.

In deroga all'art. 1, lettera *b*), dell'ordinanza ministeriale 8 febbraio 1979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 14 febbraio 1979, relativa alle condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dall'Uruguay, è consentita fino al 31 luglio 1979 l'importazione dall'Uruguay di muscoli masseteri bovini (guancioli) congelati, completamente puliti, aventi i requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all'allegato III, che dovrà scortare i masseteri, redatto in italiano e spagnolo.

Art. 4.

Per l'importazione di muscoli masseteri bovini congelati dall'Argentina, dal Brasile e dall'Uruguay sono fatte salve le garanzie e le condizioni igienico-sanitarie previste dagli accordi veterinari conclusi con i predetti

Paesi e citati in premessa, nonché le disposizioni di cui agli articoli 2 delle sopra richiamate ordinanze dell'8 febbraio 1979.

Art. 5.

Le dichiarazioni di polizia sanitaria contenute negli allegati I, II e III della presente ordinanza possono essere riportate nei certificati di salubrità attualmente in uso.

Art. 6.

In deroga ai divieti d'importazione di animali fessipedi vivi dall'Argentina e dal Brasile, di cui agli articoli 4 delle precitate ordinanze ministeriali dell'8 febbraio 1979, può essere autorizzata, eccezionalmente e in casi particolari, su domanda degli interessati, l'importazione di ruminanti e suidi vivi, con l'osservanza delle prescrizioni sanitarie che, di volta in volta, saranno dettate.

Art. 7.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 18 aprile 1979

Il Ministro: ANSELMI

ALLEGATO I

CERTIFICATO ZOOSANITARIO

relativo a muscoli masseteri interi (1) *di animali della specie bovina destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea.*

Paese di destinazione . . . .
Numero di certificato di sanità . . . .
Paese speditore: Argentina
Ministero . . . .
Dipartimento . . . .
Riferimenti . . . .
(facoltativo)

I. Identificazione delle frattaglie:

Frattaglie di bovini:
Natura delle frattaglie: muscoli masseteri interi . . .
Natura dell'imballaggio . . . .
Numero degli imballaggi . . . .
Peso netto . . . .

II. Provenienza delle frattaglie:

indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(dei) macello(i) riconosciuto(i) . . . .
. . . .

indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(dei) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) . . . .
. . . .

III. Destinazione delle frattaglie:

Le frattaglie sono spedite da . . . .
(luogo di spedizione)
a . . . .
(Paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (2) . . . .
Nome e indirizzo dello speditore . . . . .
. . . . .
Nome e indirizzo del destinatario . . . . .
. . . .

IV. Attestato di polizia sanitaria:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. le frattaglie sopra descritte derivano:

da animali della specie bovina che hanno soggiornato in territorio argentino per almeno tre mesi prima della macellazione ovvero dal momento della nascita se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

da animali della specie bovina:

i) che hanno trascorso tale periodo in una zona nella quale si praticano regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale (3) o

ii) nati, allevati e macellati a sud della linea dei fiumi Barrancas e Colorado (3);

da animali della specie bovina provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti 60 giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 25 chilometri, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;

da animali della specie bovina che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento di origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

da animali della specie bovina che, nel corso della visita sanitaria *ante mortem* presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, ai sensi del capitolo V dell'allegato B della direttiva 72/462/CEE, sono stati sottoposti in particolare all'esame della bocca e dei piedi per assicurare l'assenza di segni ricollegabili all'afta epizootica;

2. le frattaglie provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo un caso diagnostico di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e il lavaggio e la disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti effettuati sotto il controllo del veterinario ufficiale;

3. le frattaglie sopra descritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a 2°C per almeno ventiquattro ore.

Fatto a . . . ., il . . . .

. . . .
(firma del veterinario ufficiale)

(1) Sono autorizzati per l'importazione esclusivamente muscoli masseteri interi di bovini, incisi in conformità del paragrafo 28/A del capitolo VII dell'allegato B della direttiva 72/462/CEE e da cui sono stati completamente esportati le ghiandole linfatiche nonché l'aderente tessuto connettivo ed il grasso.
(2) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.
(3) Cancellare secondo i casi.

ALLEGATO II

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a muscoli masseteri interi (1) *di animali della specie bovina destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea.*

Paese di destinazione . . . .
Numero del certificato di sanità . . . .
Paese speditore: Brasile (Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Parana, Sao Paulo, Bahia, Espirito Santo)
Ministero . . . .
Dipartimento . . . .
Riferimenti . . . .
(facoltativo)

I. Identificazione delle frattaglie:

Frattaglie di bovini:
Natura delle frattaglie: muscoli masseteri interi . . .
Natura dell'imballaggio . . . .
Numero degli imballaggi . . . .
Peso netto . . . .

II. Provenienza delle frattaglie:

indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(dei) macello(i) riconosciuto(i) . . . .
. . . .

indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(dei) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) . . . . .
. . .

III. Destinazione delle frattaglie:

Le frattaglie sono spedite da . . . .
(luogo di spedizione)

a . . . .
(Paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (2) . . . . . .

Nome e indirizzo dello speditore . . . . .

. . . .

Nome e indirizzo del destinatario . . . . . .

. . . .

IV. Attestato di polizia sanitaria:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. le frattaglie sopra descritte derivano:

da animali della specie bovina che hanno soggiornato in territorio brasiliano (Stati di Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina, Parana, Sao Paulo, Bahia, Espirito Santo) per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

da animali della specie bovina che hanno trascorso tale periodo in una zona nella quale si praticano regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale;

da animali della specie bovina provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti 60 giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 25 chilometri, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni;

da animali della specie bovina che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento di origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

da animali della specie bovina che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, ai sensi del capitolo V dell'allegato B della direttiva 72/462/CEE, sono stati sottoposti in particolare all'esame della bocca e dei piedi per assicurare l'assenza di segni ricollegabili all'afta epizootica;

2. le frattaglie provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo un caso diagnostico di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata, soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e il lavaggio e la disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti effettuati sotto il controllo del veterinario ufficiale;

3. le frattaglie sopra descritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a 2°C per almeno ventiquattro ore.

Fatto a . . . ., il . . .

. . . . .
(firma del veterinario ufficiale)

(1) Sono autorizzati per l'importazione esclusivamente muscoli masseteri interi di bovini, incisi in conformità del paragrafo 28/A del capitolo VII dell'allegato B della direttiva 72/462/CEE e da cui sono stati completamente asportati le ghiandole linfatiche nonché l'aderente tessuto connettivo ed il grasso.

(2) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO III

CERTIFICATO ZOOSANITARIO

relativo a muscoli masseteri interi (1) *di animali della specie bovina destinati alla spedizione verso la Comunità economica europea.*

Paese di destinazione . . . .

Numero di certificato di sanità . . . .

Paese speditore: Uruguay

Ministero . . . .

Dipartimento . . . .

Riferimenti . . . .
(facoltativo)

I. Identificazione delle frattaglie:

Frattaglie di bovini:

Natura delle frattaglie: muscoli masseteri interi

Natura dell'imballaggio . . . .

Numero degli imballaggi . . . .

Peso netto . . . .

II. Provenienza delle frattaglie:

indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(dei) macello(i) riconosciuto(i) . . . .

. . . .

indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(dei) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) . . . . .

. . . .

III. Destinazione delle frattaglie:

Le frattaglie sono spedite da . . . .
(luogo di spedizione)

a . . . .
(Paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (2) . . . .

Nome e indirizzo dello speditore . . . .

. . . .

Nome e indirizzo del destinatario . . . .

. . . .

IV. Attestato di polizia sanitaria:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. le frattaglie sopra descritte derivano:

da animali della specie bovina che hanno soggiornato in territorio uruguaiano per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

da animali della specie bovina che hanno trascorso tale periodo in una zona nella quale si praticano regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale;

da animali della specie bovina provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti 60 giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 25 chilometri, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni;

da animali della specie bovina che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento di origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

da animali della specie bovina che, nel corso dell'ispezione sanitaria *ante mortem* presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, ai sensi del capitolo V dell'allegato B della direttiva 72/462/CEE, sono stati sottoposti in particolare all'esame della bocca e dei piedi per assicurare l'assenza di segni ricollegabili all'afta epizootica;

2. le frattaglie provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo un caso diagnostico di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e il lavaggio e la disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti effettuati sotto il controllo del veterinario ufficiale;

3. le frattaglie sopra descritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a 2°C per almeno ventiquattro ore.

Fatto a . . . ., il . . . .

. . . .
(firma del veterinario ufficiale)

(1) Sono autorizzati per l'importazione esclusivamente muscoli masseteri interi di bovini, incisi in conformità del paragrafo 28/A del capitolo VII dell'allegato B della direttiva 72/462/CEE e da cui sono stati completamente asportati le ghiandole linfatiche nonché l'aderente tessuto connettivo ed il grasso.

(2) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

(3925)

ORDINANZA MINISTERIALE 18 aprile 1979.

Condizioni zoosanitarie per l'importazione di carni fresche dal Paraguay.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica l'8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 25 della legge 29 novembre 1971, n. 1073, recante norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea;

Visto l'accordo veterinario italo-paraguaiano firmato ad Asuncion il 15 febbraio 1973, relativo all'importazione dal Paraguay di carni refrigerate o congelate bovine, ovine e caprine, e successive modifiche;

Vista la circolare ministeriale n. 88 del 26 maggio 1967, concernente l'importazione di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 12 ottobre 1973, recante norme in materia di autorizzazioni sanitarie per l'importazione di carni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 15 novembre 1973;

Vista la direttiva n. 72/462/CEE adottata dal Consiglio della Comunità economica europea il 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai Paesi terzi;

Visto il provvedimento telegrafico dell'11 febbraio 1978, con il quale è stata sospesa l'importazione di animali fessipedi vivi e delle relative carni fresche, ivi compresi gli organi, le ghiandole e i tessuti per la produzione di medicinali, ai fini della prevenzione dell'afta epizootica dal Paraguay;

Vista la decisione della commissione della Comunità economica europea n. 79/238/CEE del 21 febbraio 1979, pubblicata nella « *Gazzetta Ufficiale* » delle Comunità europee L 53 del 3 marzo 1979, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dal Paraguay;

Ritenuto necessario adeguare le misure sanitarie adottate da parte italiana a quelle adottate in sede comunitaria con la suddetta decisione;

Considerato che la situazione epizootologica nel Paraguay nei confronti dell'afta epizootica è migliorata e che pertanto possono essere previste misure sanitarie meno restrittive di quelle in vigore;

Ordina:

Art. 1.

Fatte salve le garanzie e le condizioni tecnico-igienico-sanitarie previste dall'accordo veterinario italo-paraguaiano firmato ad Asuncion il 15 febbraio 1973, relativo all'importazione dal Paraguay in Italia di carni refrigerate o congelate bovine, ovine e caprine e dal protocollo aggiuntivo firmato ad Asuncion il 19 luglio 1975, relativo all'importazione del Paraguay in Italia di carni refrigerate e congelate equine, è consentita l'importazione dal Paraguay di carni fresche delle seguenti categorie:

a) carni, escluse le frattaglie, refrigerate o congelate disossate di animali della specie bovina, dalle quali siano stati asportati i principali linfonodi accessibili, aventi i requisiti indicati nel certificato zoosanitario conforme al modello di cui all'allegato A che dovrà scortare le carni stesse, redatto in italiano e spagnolo;

b) frattaglie bovine congelate, limitatamente a:

cuori, completamente « puliti »;

fegati, completamente « puliti »;

lingue, completamente « pulite » e senza osso, cartilagini e tonsille,

aventi i requisiti indicati nel certificato zoosanitario conforme al modello di cui all'allegato *B* che dovrà scortare le frattaglie stesse, redatto in italiano e spagnolo;

c) carni refrigerate o congelate, con osso o disossate, di solipedi domestici, ivi compresi: fegati, cuori e lingue, congelati, aventi i requisiti indicati nel certificato zoosanitario conforme al modello di cui all'allegato C, che dovrà scortare le carni stesse, redatto in italiano e spagnolo.

Art. 2.

Nel certificato di salubrità di cui all'allegato 1 dell'elenco al precitato accordo firmato ad Asuncion il 15 febbraio 1973, il primo trattino della lettera *b*) del paragrafo IV deve intendersi depennato.

Art. 3.

Non è consentita l'importazione dal Paraguay di carni e frattaglie refrigerate o congelate di specie animali e di categorie diverse da quelle elencate al precedente art. 1.

Art. 4.

Non è consentita l'importazione dal Paraguay di animali fessipedi vivi. In deroga a tale divieto può essere autorizzata, eccezionalmente e in casi particolari, su domanda degli interessati, l'importazione di ruminanti e di suidi vivi con l'osservanza delle prescrizioni sanitarie che, di volta in volta, verranno dettate.

Art. 5.

Fatte salve le disposizioni della circolare n. 88 del 26 maggio 1967 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 12 ottobre 1973, citati in premessa, l'importazione dal Paraguay di organi, ghiandole e tessuti per la produzione di medicinali è consentita a condizione che il previsto certificato sanitario di scorta sia integrato da una dichiarazione veterinaria attestante che i prodotti sono stati:

ricavati in uno stabilimento autorizzato all'esportazione di carni in Italia;

ottenuti da animali nati ed allevati in Paraguay, provenienti, qualora si tratti di fessipedi, da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti sessanta giorni ed intorno ai quali, nel raggio di 25 chilometri, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni.

Art. 6.

Le dichiarazioni sanitarie contenute negli allegati *A*, *B*, *C* della presente ordinanza possono essere riportate, fino al 1° luglio 1979, nel certificato di salubrità di cui al precedente art. 2.

Art. 7.

E' abrogato il provvedimento telegrafico dell'11 febbraio 1978 citato in premessa.

Art. 8.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 18 aprile 1979

Il Ministro: ANSELMI

ALLEGATO *A*

CERTIFICATO ZOOSANITARIO

relativo a carni fresche (1) *disossate di animali della specie bovina, escluse le frattaglie, destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea*

Paese di destinazione . . . .
Numero del certificato di sanità . . . .
Paese speditore: Paraguay
Ministero . . . . . .
Dipartimento . . . . . .
Riferimenti . . . .
(facoltativo)

I. Identificazione delle carni:

Carni di bovini . . . .
(specie animale)
Natura dei pezzi (2) . . . . . .
Natura dell'imballaggio . . . .
Numero dei pezzi degli imballaggi . . . .
Peso netto . . . .

II. Provenienza delle carni:

Indirizzo (i) e numero (i) di riconoscimento veterinario del (i) macello (i) riconosciuto (i)

. . . . .

Indirizzo (i) e numero (i) di riconoscimento veterinario del (i) laboratorio (i) di sezionamento riconosciuto (i)

. . . .

III. Destinazione delle carni:

Le carni sono spedite da . . . .
(luogo di destinazione)
a . .
(Paese e luogo di destinazione)
col seguente mezzo di trasporto (3) . . . . . .
Nome e indirizzo dello speditore . . .
Nome e indirizzo del destinatario . . . . .

IV. Attestato di polizia sanitaria:

Il sottoscritto; veterinario ufficiale, certifica che:

1. Le carni fresche disossate sopra descritte derivano:

da bovini che hanno soggiornato in territorio paraguaiano per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

da bovini che hanno trascorso tale periodo in una zona nella quale si praticano regolarmente le vaccinazioni dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale;

da bovini provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti sessanta giorni, ed intorno ai quali, nel raggio di 25 chilometri, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;

da bovini che sono stati trasportati direttamente dall'allevamento di origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

da bovini che, nel corso della visita sanitaria *ante mortem* presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, ai sensi del capitolo V dell'allegato B della direttiva 72/462/CEE, sono stati sottoposti in particolare all'esame della bocca e dei piedi per assicurare l'assenza di segni ricollegabili all'afta epizootica;

2. le carni fresche disossate provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo un caso diagnostico di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità europea è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e il lavaggio e la disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti effettuati sotto il controllo del veterinario ufficiale;

3. le carni fresche disossate sopra descritte derivano da carcasse che prima del disossamento sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a 2° C per almeno 24 ore.

Fatto a . . . . . ., il . . . . . .

. . . .
(firma del veterinario ufficiale)

---

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali della specie bovina domestica, che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) E' autorizzata l'importazione esclusivamente delle carni fresche disossate di animali della specie bovina, previa asportazione di tutti gli ossi e delle principali ghiandole linfatiche accessibili.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO *B*

CERTIFICATO ZOOSANITARIO

relativo a frattaglie (1) *di animali della specie bovina destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea*

Paese di destinazione . . . .
Numero del certificato di sanità . . . .
Paese speditore: Paraguay
Ministero . . . .
Dipartimento . . . .
Riferimenti . . . .
(facoltativo)

I. Identificazione delle carni:

Frattaglie di bovini.
Natura delle frattaglie . . . .
Natura dell'imballaggio . . . .
Numero degli imballaggi . . . .
Peso netto . . . .

II. Provenienza delle frattaglie:

indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) . . . .
indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) . . . .

III. Destinazione delle frattaglie:

Le carni sono spedite da . . . .
(luogo di spedizione)
a . . . .
(Paese e luogo di destinazione)
col seguente mezzo di trasporto (2) . . . . . .
Nome e indirizzo dello speditore . . . . . .
Nome e indirizzo del destinatario . . . . . .

IV. Attestato di polizia sanitaria:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1. le frattaglie sopra descritte derivano:

da animali della specie bovina che hanno soggiornato in territorio paraguaiano per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

da animali della specie bovina che hanno trascorso tale periodo in una zona nella quale si praticano regolarmente la vaccinazione dei bovini contro l'afta epizootica ed il relativo controllo ufficiale;

da animali della specie bovina provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei sessanta giorni precedenti ed intorno ai quali, nel raggio di 25 chilometri, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi trenta giorni;

da animali della specie bovina che sono trasportati direttamente dall'allevamento di origine al macello riconosciuto in questione, senza passare attraverso un mercato, senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

da animali della specie bovina che, nel corso della visita sanitaria *ante mortem* presso il macello effettuata nelle 24 ore precedenti la macellazione, ai sensi del capitolo V dell'allegato *B*

della direttiva 72/462/CEE, sono stati sottoposti in particolare all'esame della bocca e dei piedi per accertare l'assenza di segni ricollegabili all'afta epizootica.

2. Le frattaglie provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo un caso diagnostico di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e il lavaggio e la disinfezione totale dello stabilimento o degli stabilimenti effettuati sotto il controllo del veterinario ufficiale.

3. Le frattaglie sopra descritte sono state lasciate maturare in ambienti a temperatura superiore a + 2°C per almeno 3 ore.

Fatto a . . . ., il . . . .

(firma del veterinario ufficiale)

(1) E' autorizzata l'importazione esclusivamente di cuori e di fegati a cui siano state completamente asportate le ghiandole linfatiche, l'aderente tessuto connettivo ed il grasso, nonché di lingue prive di osso, cartilagine e tonsille, di animali della specie bovina.

(2) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome.

ALLEGATO *C*

CERTIFICATO ZOOSANITARIO

relativo a carni fresche (1), *di solipedi domestici destinate alla spedizione verso la Comunità economica europea*

Paese di destinazione . . . .
Numero del certificato di sanità . . . .
Paese speditore: Paraguay
Ministero . . . .
Dipartimento . . . .
Riferimenti . . . . . .
(facoltativo)

I. Identificazione delle carni:
Carni di solipedi domestici.
Natura dei pezzi . . . .
Natura dell'imballaggio . . . .
Numero dei pezzi o degli imballaggi . . . . . .
Peso netto . . . .

II Provenienza delle carni:
Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) macello(i) riconosciuto(i) . . . . . .
Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del(i) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) . .

III. Destinazione delle carni:
Le carni sono spedite da . . . .
(luogo di spedizione)
a . . . .
(Paese e luogo di destinazione)
col seguente mezzo di trasporto (2) . . . . .
Nome ed indirizzo dello speditore . . . . . .
Nome ed indirizzo del destinatario . . . . . .

IV. Attestato di polizia sanitaria:

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte derivano:

da animali che hanno soggiornato in territorio paraguaiano per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi.

Fatto a . . ., il . . . . . .

(firma del veterinario ufficiale)

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di solipedi domestici che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni trattate per mezzo del freddo.

(2) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo, per le navi il nome.

(3926)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 590/79 del Consiglio, del 26 marzo 1979, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi.

Regolamento (CEE) n. 591/79 del Consiglio, del 26 marzo 1979, che stabilisce le norme generali relative alla restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve.

Regolamento (CEE) n. 592/79 del Consiglio, del 26 marzo 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1852/78 che istituisce un'azione comune provvisoria di ristrutturazione del settore della pesca costiera.

Regolamento (CEE) n. 593/79 del Consiglio, del 26 marzo 1979, che stabilisce l'elenco delle regioni nelle quali l'aiuto alla produzione di luppolo è concesso unicamente alle associazioni riconosciute di produttori.

Regolamento (CEE) n. 594/79 della commissione, del 29 marzo 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 595/79 della commissione, del 29 marzo 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 596/79 della commissione, del 29 marzo 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 597/79 della commissione, del 29 marzo 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 598/79 della commissione, del 29 marzo 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 599/79 della commissione, del 29 marzo 1979, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 600/79 della commissione, del 29 marzo 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2237/77 per quanto riguarda la data di prima applicazione della nuova scheda aziendale da utilizzare nel Lussemburgo e in Italia.

Regolamento (CEE) n. 601/79 della commissione, del 29 marzo 1979, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di mele originarie della Polonia.

Regolamento (CEE) n. 602/79 della commissione, del 29 marzo 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Pubblicati nel n. L 78 *del* 30 *marzo* 1979.

(75/C)

Regolamento (CEE) n. 603/79 della commissione, del 30 marzo 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 604/79 della commissione, del 30 marzo 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 605/79 della commissione, del 30 marzo 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 606/79 della commissione, del 30 marzo 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 607/79 della commissione, del 30 marzo 1979, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 608/79 della commissione, del 30 marzo 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 609/79 della commissione, del 30 marzo 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 610/79 della commissione, del 30 marzo 1979, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 611/79 della commissione, del 30 marzo 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione, come tali, degli sciroppi e di taluni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 612/79 della commissione, del 30 marzo 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 613/79 della commissione, del 30 marzo 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 614/79 della commissione, del 30 marzo 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 615/79 della commissione, del 30 marzo 1979, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° aprile 1979, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 616/79 della commissione, del 30 marzo 1979, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° aprile 1979, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 617/79 della commissione, del 30 marzo 1979, che fissa il tasso di restituzione da applicare, con decorrenza 1° aprile 1979, all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 618/79 della commissione, del 30 marzo 1979, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° aprile 1979, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 619/79 della commissione, del 30 marzo 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 620/79 della commissione, del 30 marzo 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 621/79 della commissione, del 30 marzo 1979, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 622/79 della commissione, del 30 marzo 1979, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 623/79 della commissione, del 30 marzo 1979, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 624/79 della commissione, del 30 marzo 1979, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 625/79 della commissione, del 30 marzo 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 626/79 della commissione, del 30 marzo 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 627/79 della commissione, del 30 marzo 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 628/79 della commissione, del 30 marzo 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 629/79 della commissione, del 30 marzo 1979, che modifica le restituzioni all'esportazione, come tali, dello zucchero bianco e dello zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 630/79 della commissione, del 29 marzo 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 142/79 che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 631/79 della commissione, del 30 marzo 1979, che fissa gli importi di cui sono ridotti gli oneri applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico.

Regolamento (CEE) n. 632/79 della commissione, del 30 marzo 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 685/69 relativo alle modalità d'applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte.

Regolamento (CEE) n. 633/79 della commissione, del 30 marzo 1979, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 303/77 relativo alla fornitura di taluni prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 634/79 della commissione, del 30 marzo 1979, recante deroga ai regolamenti (CEE) n. 3135/78 e (CEE) n. 3136/78 in materia di prelievi all'importazione dei prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 635/79 della commissione, del 30 marzo 1979, che proroga talune misure provvisorie ai fini dell'applicazione degli importi compensativi monetari e degli importi differenziali e che modifica il regolamento (CEE) n. 1036/78.

Regolamento (CEE) n. 636/79 della commissione, del 30 marzo 1979, che modifica la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di talune conserve di pesci e di ortaggi.

Regolamento (CEE) n. 637/79 della commissione, del 30 marzo 1979, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 638/79 della commissione, del 30 marzo 1979, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 79 del 31 marzo 1979.

(76/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Premi di prima trasformazione del tabacco greggio validi per il raccolto 1976

I premi previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia, relativi al raccolto 1976, ai sensi del regolamento (CEE) n. 643/79 del 29 marzo 1979 sono i seguenti, a decorrere dal 9 aprile 1979:

	Lire al q.le
Badischer Geudertheimer, Forcheimer Havanna II C	183.951
Paraguay e ibridi vari	146.893
Bright	149.202
Burley	94.041
Maryland	116.154
Kentucky, ibridi similari, Moro di Cori, Salento	89.181
Nostrano, Resistente, Gojano	146.043
Beneventano	109.836
Xanty Yakà	177.268
Perustitza	166.698
Erzegovina e ibridi vari	150.903
Round tip., Scafati, Sumatra	643.221
Brasile selvaggio e altre varietà	35.842
Badischer B.	188.689
Virgin	177.268
Niykerk	145.071
Burley	127.210
Misionero	145.800
Philippin	104.368
Semois	125.023

(3901)

Prezzi e premi comunitari relativi al tabacco del raccolto 1977

I prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento per il tabacco in foglia di raccolto 1977 ed i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli dello stesso raccolto, fissati con regolamento (CEE) n. 1169 del 17 maggio 1977 e tenuto conto dei regolamenti (CEE) n. 1354 del 28 maggio 1975 e n. 643/79 del 29 marzo 1979, sono i seguenti, a decorrere dal 9 aprile 1979:

Varietà	Categoria	Tabacco in foglia		Tabacco in colli
		Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento derivato (lire al q.le)
Bright	A	271.552	244.458	343.966
	B	176.509	158.898	223.578
	C	135.776	122.229	171.983
Burley	A	202.540	182.250	274.225
	B	131.651	118.462	178.246
	C	97.219	87.480	131.628
Maryland	A	235.102	211.653	308.002
	B	152.816	137.574	200.201
	C	112.849	101.593	147.841
Kentucky	A	324.855	292.427	418.706
	B	206.914	186.259	266.692
	C	124.148	111.755	160.015
Nostrano	A	260.023	234.005	351.556
	B	201.568	181.399	272.524
	C	153.192	137.863	207.118
Beneventano	A	201.398	161.119	246.033
	B	157.342	125.874	192.213
	C	111.713	89.371	136.471
Xanti	A	343.048	308.799	490.048
	B	295.731	266.206	422.455
	C	218.841	196.992	312.617
Perustitza	A	305.262	274.802	404.324
	B	280.057	252.112	370.939
	C	204.442	184.042	270.785
Erzegovina	A	274.140	246.726	364.328
	B	251.505	226.354	334.246
	C	178.569	160.711	237.315
Round tip	A	1.134.343	1.020.867	1.545.720
	B	1.319.004	1.187.055	1.797.349
	C	474.841	427.340	647.046
Brasile	A	—	—	—
	B	135.351	121.864	—
	C	115.048	103.584	—

Per le varietà Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna IIC e per le varietà Paraguay, Badischer B., Virgin, Niykerk, Burley, Misionero, Philippin, Semois e Appelterre i prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento, nonchè i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli, sono, per ciascuna classe e corona fogliare, i seguenti, a decorrere dal 9 aprile 1979:

Varietà	Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento derivato (lire al q.le)
Badischer Geudertheimer Forcheimer Havanna IIC			
Prime foglie I	255.332	229.854	349.264
II	207.102	186.437	283.292
III	164.547	148.128	225.081
Foglie basse I	309.235	275.378	422.997
II	249.658	224.746	341.502
III	201.428	181.329	275.530
Foglie mediane I	283.702	255.393	388.071
II	232.636	209.422	318.218
III	198.591	178.775	271.650
Foglie apicali I	190.080	171.113	260.008
Paraguay			
Foglie basse IS	322.218	289.996	—
I	272.646	245.381	—
II	223.074	200.767	—
III	173.502	156.152	—
Foglie mediane I	297.432	267.689	—
II	247.860	223.074	—
III	198.288	178.459	—
Foglie apicali I	247.860	223.074	—
II	198.288	178.459	—
III	148.716	133.844	—
Badischer B			
Prime foglie I	386.443	347.798	497.251
II	301.697	271.527	388.205
III	189.832	170.848	244.264
Foglie basse I	413.562	372.205	532.146
II	332.205	298.984	427.461
III	257.629	231.865	331.501
Foglie mediane I	338.985	305.086	436.185
II	261.018	234.916	335.862
III	200.001	180.001	257.349
Foglie apicali I	169.492	152.543	218.091
Virgin I	326.470	293.787	388.435
II	186.088	167.459	221.408
III	71.823	64.633	85.456
Niykerk			
Foglie basse I	241.420	217.242	—
II	193.136	173.794	—
III	144.852	130.345	—
Foglie apicali I	289.704	260.690	—
II	241.420	217.242	—
III	144.852	130.345	—
Burley			
Foglie basse I	324.988	292.475	—
II	243.741	219.356	—
III	162.494	146.237	—
Foglie mediane infer. I	352.070	316.848	—
II	270.823	243.729	—
III	216.658	194.983	—
Foglie mediane super. I	270.823	243.729	—
II	216.658	194.983	—
III	162.494	146.237	—

Varietà	Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento derivato (lire al q.le)
Foglie apicali I	216.658	194.983	—
II	162.494	146.237	—
III	135.411	121.864	—
Misionero I	268.855	242.028	—
II	224.046	201.690	—
III	179.237	161.352	—
IV	134.428	121.014	—
Philippin			
Foglie basse I	173.101	155.823	—
Foglie mediane inf. MK	192.334	173.137	—
Foglie mediane sup. MG	192.334	173.137	—
Foglie apicali T	182.717	164.480	—
Foglie apicali TRI	96.167	86.568	—
Semois I	230.485	207.400	—
II	207.436	186.660	—
III	115.242	103.700	—

Le maggiorazioni e le riduzioni da apportare ai prezzi di cui sopra, in relazione alle caratteristiche di ciascuna varietà e categoria di tabacco greggio, sono quelle riportate nelle tabelle allegate al regolamento (CEE) n. 1728 del 25 agosto 1970, modificate, a decorrere dal 18 maggio 1973, dal regolamento (CEE) n. 716 del 6 marzo 1973.

I premi previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1977 con i regolamenti (CEE) n. 1169 del 17 maggio 1977, n. 1353 del 28 maggio 1975 e n. 643/79 del 29 marzo 1979, sono i seguenti a decorrere dal 9 aprile 1979:

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire al q.le)
Badischer Geudertheimer, Forcheimer Havanna II C	192.213
Paraguay e ibridi vari	154.305
Bright	155.155
Burley	96.349
Maryland	120.771
Kentucky, ibridi similari, Moro di Cori, Salento	92.704
Nostrano, Resistente, Gojano	146.043
Xanty Yakà	179.091
Beneventano	109.836
Perustitza	169.978
Erzegovina e ibridi vari	152.361
Round tip., Scafati, Sumatra	656.100
Brasile selvaggio e altre varietà	38.880
Badischer B.	197.194
Virgin	191.484
Niykerk	149.445
Burley	130.977
Misionero	153.090
Philippin	110.680
Semois	132.556

(3902)

Prezzi e premi comunitari relativi al tabacco del raccolto 1978

I prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento per il tabacco in foglie di raccolto 1978 ed i prezzi di intervento derivati per tabacco in colli dello stesso raccolto fissati con regolamento (CEE) n. 1348 del 19 giugno 1978, e tenuto conto dei regolamenti (CEE) n. 1354 del 28 maggio 1975 e n. 643/79 del 29 marzo 1979, sono i seguenti, a decorrere dal 9 aprile 1979:

Varietà	Categoria	Tabacco in foglia		Tabacco in colli
		Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento derivato (lire al q.le)
Bright	A	279.693	251.748	355.509
	B	181.800	163.636	231.081
	C	139.846	125.874	177.754
Burley	A	204.606	184.194	276.412
	B	132.994	119.726	179.668
	C	98.211	88.413	132.678
Maryland	A	239.841	215.905	312.862
	B	155.897	140.338	203.360
	C	115.124	103.634	150.174
Kentucky	A	334.584	301.201	428.817
	B	213.111	191.848	273.132
	C	127.867	115.109	163.879
Nostrano	A	262.688	236.356	354.377
	B	203.634	183.222	274.711
	C	154.762	139.249	208.780
Beneventano	A	201.398	161.119	246.033
	B	157.342	125.874	192.213
	C	111.713	89.370	136.471
Xanti	A	343.048	308.799	490.048
	B	295.731	266.206	422.455
	C	218.841	196.992	312.617
Perustitza	A	305.262	274.802	404.324
	B	280.057	252.112	370.939
	C	204.442	184.042	270.785
Erzegovina	A	274.140	246.726	364.328
	B	251.505	226.354	334.246
	C	178.569	160.711	237.315
Round tip.	A	1.134.343	1.020.867	1.545.720
	B	1.319.004	1.187.055	1.797.349
	C	474.841	427.340	647.046
Brasile	A	—	—	—
	B	139.360	125.388	—
	C	118.456	106.580	—

Per le varietà Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna IIC e per le varietà Paraguay, Badischer B., Virgin, Niykerk, Burley, Misionero, Philippin, Semois e Appelterre i prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento, nonché i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli, sono, per ciascuna classe e corona fogliare, i seguenti:

Varietà	Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento derivato (lire al q.le)
Badischer Geudertheimer Forcheimer Havanna IIC			
Prime foglie I	258.285	232.478	352.544
II	209.498	188.566	285.953
III	166.450	149.819	227.195

Varietà	Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento derivato (lire al q.le)
Foglie basse I	312.811	281.557	426.970
II	252.545	227.312	344.710
III	203.758	183.399	278.118
Foglie mediane I	286.983	258.309	391.716
II	235.326	211.813	321.207
III	200.888	180.816	274.201
Foglie apicali I	192.279	173.067	262.450
Paraguay			
Foglie basse IS	331.852	298.683	—
I	280.798	252.732	—
II	229.744	206.780	—
III	178.690	160.829	—
Foglie mediane I	306.325	275.707	—
II	255.271	229.756	—
III	204.217	183.805	—
Foglie apicali I	255.271	229.756	—
II	204.217	183.805	—
III	153.163	137.854	—
Badischer B.			
Prime foglie I	391.013	351.953	502.237
II	305.265	274.771	392.098
III	192.077	172.889	246.713
Foglie basse I	418.453	376.652	537.482
II	336.134	302.556	431.748
III	260.675	234.636	334.825
Foglie mediane I	342.994	308.731	440.559
II	264.105	237.723	339.230
III	202.366	182.151	259.930
Foglie apicali I	171.497	154.365	220.279
Virgin I	333.031	299.740	400.950
II	189.828	170.852	228.541
III	73.267	65.943	88.209
Niykerk			
Foglie basse I	248.710	223.803	—
II	198.968	179.042	—
III	149.226	134.282	—
Foglie apicali I	298.452	268.564	—
II	248.710	223.803	—
III	149.226	134.282	—
Burley			
Foglie basse I	328.195	295.391	—
II	246.146	221.543	—
III	164.098	147.695	—
Foglie mediane infer. I	355.545	320.007	—
II	273.496	246.159	—
III	218.797	196.927	—
Foglie mediane super. I	273.496	246.159	—
II	218.797	196.927	—
III	164.098	147.695	—

Varietà	Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento derivato (lire al q.le)
Foglie apicali I	218.797	196.927	—
II	164.098	147.695	—
III	136.748	123.079	—
Misionero I	276.874	249.172	—
II	230.728	207.643	—
III	184.582	166.114	—
IV	138.437	124.586	—
Philippin			
Foglie basse	181.740	163.588	—
Foglie mediane inf. MK	201.933	181.764	—
Foglie mediane sup. MG	201.933	181.764	—
Foglie apicali T	191.836	172.676	—
Foglie apicali TRI	100.966	90.882	—
Semois I	242.028	217.849	—
II	217.825	196.064	—
III	121.014	108.924	—

I premi previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1978 con i regolamenti (CEE) n. 1348 del 19 giugno 1978, n. 1353 del 28 maggio 1975 e n. 643/79 del 29 marzo 1979, sono i seguenti, a decorrere dal 9 aprile 1979:

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire al q.le)
Badischer Geudertheimer, Forcheimer Havanna II C	196.465
Paraguay e ibridi vari	159.772
Bright	161.230
Burley	100.602
Maryland	126.238
Kentucky, ibridi similari, Moro di Cori, Salento	98.779
Nostrano, Resistente, Gojano	149.688
Beneventano	109.836
Xanti Yakà	181.521
Perustitza	172.408
Erzegovina e ibridi vari	152.361
Round tip., Scafati, Sumatra	668.250
Brasile selvaggio e altre varietà	48.600
Badischer B.	201.447
Virgin	198.166
Niykerk	154.305
Burley	133.407
Misionero	159.165
Philippin	116.761
Semois	138.631

(3903)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 79

Corso dei cambi del 23 aprile 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	846,55	846,55	846,50	846,55	846,50	846,50	846,45	846,55	846,55	846,55
Dollaro canadese	741,85	741,85	742 —	741,85	741,78	741,80	741,80	741,85	741,85	741,85
Marco germanico	445,10	445,10	445 —	445,10	445,10	445,05	445,10	445,10	445,10	445,10
Fiorino olandese	410,98	410,98	411 —	410,98	411,02	410,95	410,98	410,98	410,98	410,98
Franco belga	28,078	28,078	28,08	28,078	28,07	28,05	28,079	28,078	28,078	28,05
Franco francese	193,60	193,60	193,50	193,60	193,65	193,55	193,639	193,60	193,60	193,60
Lira sterlina	1752,70	1752,70	1753 —	1752,70	1752,93	1752,65	1752,80	1752,70	1752,70	1752,70
Lira irlandese	1707 —	1707 —	1705,50	1707 —	1717,53	—	1703 —	1707 —	1707 —	—
Corona danese	159,75	159,75	159,75	159,75	159,76	159,60	159,75	159,75	159,75	159,75
Corona norvegese	164,10	164,10	164,30	164,10	164,71	164,05	164,17	164,10	164,10	164,10
Corona svedese	192,35	192,35	192,30	192,35	192,35	192,30	192,23	192,35	192,35	192,35
Franco svizzero	492 —	492 —	491,30	492 —	491,72	491 —	491,01	492 —	492 —	491 —
Scellino austriaco	60,555	60,555	60,65	60,555	60,63	60,50	60,59	60,555	60,555	60,55
Escudo portoghese	17,32	17,32	17,34	17,32	17,33	17,30	17,35	17,32	17,32	17,32
Peseta spagnola	12,444	12,444	12,45	12,444	12,45	12,40	12,449	12,444	12,444	12,45
Yen giapponese	3,874	3,874	3;89	3,874	3,87	3,85	3,874	3,874	3,874	3,87

Media dei titoli del 23 aprile 1979

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	68,050
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	89,225
» 5,50 % » » 1968-83	86,875
» 5,50 % » » 1969-84	82,175
» 6 % » » 1970-85	81,625
» 6 % » » 1971-86	78,200
» 6 % » » 1972-87	77,125
» 9 % » » 1975-90	84,500
» 9 % » » 1976-91	84,200
» 10 % » » 1977-92	87,600
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,050
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,875
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,800
» » » » 1- 1-1978/80	100,875
» » » » 1- 3-1978/80	100,750
» » » » 1- 6-1978/80	100,650
» » » » 1- 8-1978/80	100,650
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	98,950
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	96,425
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	98,300
» » » 10 % 1- 1-1981	97,175
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	84,525
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,175
» » » 12 % 1- 4-1982	98,775
» » » 12 % 1-10-1983	97,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 aprile 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	846,50
Dollaro canadese	741,825
Marco germanico	445,10
Fiorino olandese	410,98
Franco belga	28,078
Franco francese	193,619
Lira sterlina	1752,75
Lira irlandese	1705 —
Corona danese	159,75
Corona norvegese	164,135
Corona svedese	192,29
Franco svizzero	491,005
Scellino austriaco	60,572
Escudo portoghese	17,335
Peseta spagnola	12,446
Yen giapponese	3,874

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 80

Corso dei cambi del 24 aprile 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	844,95	844,95	844,90	844,95	845 —	844,90	845,05	844,95	844,95	846,55
Dollaro canadese .	740,50	740,50	740,25	740,50	740,05	740,45	740,10	740,50	740,50	741,85
Marco germanico . .	446,17	446,17	445,90	446,17	446,05	446,15	446,17	446,17	446,17	445,10
Fiorino olandese .	411,46	411,46	411,50	411,46	411,53	411,45	411,42	411,46	411,46	410,98
Franco belga	28,129	28,129	28,11	28,129	28,10	28,10	28,11	28,129	28,129	28,05
Franco francese .	194,18	194,18	194 —	194,18	193,98	194,15	194,14	194,18	194,18	193,60
Lira sterlina . .	1748,15	1748,15	1748 —	1748,15	1747,12	1748,10	1748,35	1748,15	1748,15	1752,70
Lira irlandese . .	1707 —	1707 —	1705,50	1707 —	1715,80	—	1707 —	1707 —	1707 —	—
Corona danese . .	160,03	160,03	160 —	160,03	159,98	160,02	160 —	160,03	160,03	159,75
Corona norvegese . .	164,30	164,30	164,20	164,30	164,20	164,25	164,32	164,30	164,30	164,10
Corona svedese	192,50	192,50	192,40	192,50	192,50	192,45	192,50	192,50	192,50	192,35
Franco svizzero .	492,50	492,50	491,90	492,50	492,15	492,45	492,30	492,50	492,50	491 —
Scellino austriaco. . .	60,73	60,73	60,70	60,73	60,72	60,70	60,90	60,73	60,73	60,55
Escudo portoghese . .	17,32	17,32	17,34	17,32	17,30	17,30	17,35	17,32	17,32	17,32
Peseta spagnola . .	12,467	12,467	12,46	12,467	12,47	12,45	12.461	12.467	12,467	12,45
Yen giapponese. . . .	3,884	3,884	3,89	3,884	3,88	3,85	3,887	3,884	3,884	3,87

Media dei titoli del 24 aprile 1979

Titolo		Titolo	
Rendita 5% 1935	68,600	Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979 . . .	100,[illegible]00
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	69,225	» » » » 1- 1-1978/80. .	100,825
» 5,50 % » » 1968-83 . . .	86,875	» » » » 1- 3-1978/80. .	100,700
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	82,175	» » » » 1- 6-1978/80. .	100,675
» 6 % » » 1970-85 . . .	81,625	» » » » 1- 8-1978/80. .	100,825
» 6 % » » 1971-86 . . .	78,200	Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss. . . .	98,925
» 6 % » » 1972-87 . . .	77,125	» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	96,250
» 9 % » » 1975-90 . . .	84,500	» » Pol. 9 % 1- 1-1980	98,375
» 9 % » » 1976-91 . . .	84,200	» » » 10 % 1- 1-1981	97,150
» 10 % » » 1977-92 . . .	87,600	» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	84,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	99,90	» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,175
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	100,450	» » » 12 % 1- 4-1982	98,875
» » » Ind. 1- 7-1979 . .	100,775	» » » 12 % 1-10-1983	97,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 aprile 1979

Valuta		Valuta	
Dollaro USA	845 —	Corona danese	160,015
Dollaro canadese	740,30	Corona norvegese	164,31
Marco germanico	446,17	Corona svedese	192,50
Fiorino olandese	411,44	Franco svizzero	492,50
Franco belga	28,119	Scellino austriaco	60,815
Franco francese	194,16	Escudo portoghese	17,335
Lira sterlina	1748,25	Peseta spagnola	12,464
Lira irlandese	1707 —	Yen giapponese	3,885

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso straordinario, per esami, per il reclutamento di duecentocinquanta allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599;
Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;
Vista la legge 3 novembre 1963, n. 1543;
Vista la legge 28 marzo 1968, n. 397, modificata con la legge 2 dicembre 1969, n. 998;
Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 56;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801, e relativi regolamenti di esecuzione;
Visto il regolamento della scuola sottufficiali dei carabinieri approvato con decreto ministeriale 23 settembre 1971;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso straordinario, per esami, per il reclutamento di duecentocinquanta allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

Possono partecipare al concorso gli appuntati ed i carabinieri in servizio continuativo o in rafferma che:

alla data del presente decreto, abbiano maturato nove anni di effettivo servizio nell'Arma e non abbiano superato il quarantesimo anno di età;

siano ritenuti meritevoli per il complesso dei requisiti militari, professionali, di carattere e disciplinari;

abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica (da effettuare alla stessa data della presentazione della domanda di partecipazione al concorso) una qualifica non inferiore a « superiore alla media » o giudizio equivalente.

Possono partecipare al presente concorso straordinario anche coloro che abbiano chiesto di partecipare al concorso ordinario a settecento posti di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 16 settembre 1978, purché in possesso dei requisiti anzidetti.

Art. 2.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta semplice in conformità al modello allegato 1, debbono essere presentate al comando del reparto di appartenenza entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

I predetti comandi, ricevute le domande, apporranno sulle stesse l'indicazione della data di ricezione e ne cureranno lo immediato inoltro, tramite gerarchico, al rispettivo comandante di Corpo.

Art. 3.

Le domande opportunamente istruite, munite dei pareri gerarchici e corredate di:

documentazione caratteristica, completa dello specchio valutativo (o del rapporto informativo), redatto « per partecipazione al concorso straordinario allievi sottufficiali » e chiuso alla data di presentazione della domanda;

specchio dimostrativo del servizio effettivamente prestato nell'Arma,

saranno dai comandanti di Corpo trasmesse, nel termine di venti giorni dalla data di presentazione, alla scuola sottufficiali carabinieri di Firenze, per il giudizio definitivo di ammissibilità o meno al concorso.

Art. 4.

La scuola sottufficiali carabinieri comunicherà, nel più breve tempo possibile, i nominativi degli aspiranti ammessi al concorso ai rispettivi comandanti di Corpo, i quali a loro volta provvederanno ad informarne gli interessati, nonchè a disporne l'afflusso alle sedi di svolgimento della prova scritta di esame, indicate nel successivo art. 5.

Agli aspiranti non ammessi al concorso saranno comunicati, per il tramite dei predetti comandanti, i motivi della esclusione.

Art. 5.

La prova scritta di esame, che consisterà nello svolgimento di un tema sui servizi d'istituto, scelto a sorte tra due che saranno proposti dal comando generale dell'Arma dei carabinieri, sarà effettuata presso la legione carabinieri da cui i candidati dipendono o nella cui circoscrizione territoriale hanno sede i reparti o enti di appartenenza.

La suddetta prova avrà luogo il giorno 30 maggio 1979 dalle ore 8 alle ore 13.

Art. 6.

La commissione giudicatrice del concorso, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta:

dal comandante della scuola sottufficiali carabinieri o da chi ne fa le veci, presidente;

da un ufficiale superiore in servizio alla predetta scuola, membro;

da un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro;

da un ufficiale inferiore in servizio alla già citata scuola, segretario senza diritto a voto.

Agli adempimenti connessi allo svolgimento della prova scritta di esame ed alla relativa vigilanza provvederanno:

a) nella sede di Firenze, la commissione di cui al precedente comma;

b) nelle altre sedi, appositi comitati nominati dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, su designazione dei comandanti delle legioni interessate.

Subito dopo la conclusione della prova scritta effettuata in sede diversa da quella di Firenze, gli elaborati saranno raccolti in plico sigillato, che dovrà essere fatto recapitare, a cura dei comandanti delle legioni, al presidente della commissione giudicatrice del concorso.

Art. 7.

La commissione di cui al precedente art. 6 assegnerà a ciascun tema che giudicherà sufficiente un punto di merito da 10 a 20 ventesimi.

Il concorrente, che riporterà la sufficienza nella prova scritta, sarà sottoposto, presso la scuola sottufficiali carabinieri, a visita medica da parte di un collegio composto da tre ufficiali medici, di cui due superiori ed uno inferiore, per l'accertamento dell'inesistenza di infermità invalidanti in atto.

Gli aspiranti giudicati fisicamente non idonei dal suddetto collegio medico che non accettino il giudizio, saranno subito avviati a visita medica superiore presso la direzione sanità della regione militare tosco-emiliana in Firenze.

Il concorrente riconosciuto idoneo alla visita medica sarà sottoposto ad accertamento psico-attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma, quale sottufficiale, da parte di un gruppo di ufficiali periti selettori attitudinali.

Il giudizio espresso in sede di accertamento psico-attitudinale è definitivo.

Il concorrente giudicato non idoneo in sede di visita medica o di accertamento psico-attitudinale, è escluso dalle ulteriori prove d'esame.

Art. 8.

Il concorrente che avrà riportato la sufficienza nella prova scritta e che sarà stato giudicato idoneo in sede di visita medica e di accertamento psico-attitudinale, sarà ammesso a sostenere la prova orale di esame su argomenti riguardanti i servizi di istituto, nonchè su argomenti di cultura generale, sulla base del programma riportato nell'allegato 2.

La commissione giudicatrice attribuirà a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto espresso in ventesimi.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga una votazione di almeno 10 ventesimi.

Art. 9.

La graduatoria dei concorrenti giudicati idonei nella prova orale e in quella scritta sarà formata dalla commissione giudicatrice sulla base della media aritmetica dei punti riportati nelle anzidette prove.

A parità di punteggio sarà data precedenza:

al candidato che rivesta il grado di appuntato;

fra i candidati che rivestono il grado di appuntato: al candidato avente maggiore anzianità di grado; in caso di parità, al candidato avente maggiore anzianità di servizio nell'Arma dei carabinieri e, in caso ulteriore parità, al più anziano di età;

fra i candidati che non rivestono il grado di appuntato: al candidato avente maggiore anzianità di servizio nell'Arma dei carabinieri e, in caso di parità, al più anziano di età.

Art. 10.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con determinazione ministeriale e resa nota agli interessati tramite i comandi da cui dipendono.

Eventuali vincitori anche del concorso ordinario a settecento posti di allievo sottufficiale dell'Arma dei carabinieri di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 16 settembre 1978, potranno optare per il presente concorso straordinario, previo rilascio di apposita dichiarazione come da allegato 3.

Detta dichiarazione, che l'interessato dovrà rilasciare al momento in cui gli sarà resa nota la suddetta graduatoria, sarà subito trasmessa, dal comando cui il militare è in forza, alla scuola sottufficiali carabinieri, alla quale dovrà pervenire non oltre il 20 agosto 1979.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso saranno dichiarati vincitori e ammessi a frequentare un corso addestrativo della durata di mesi 9. Tale corso inizierà il 15 settembre 1979, presso la scuola sottufficiali carabinieri, e sarà svolto secondo i programmi stabiliti dal comando generale dell'Arma.

Gli allievi che al termine del corso avranno superato gli esami finali saranno nominati vicebrigadieri con anzianità assoluta 1° luglio 1980 e con anzianità relativa corrispondente all'ordine di graduatoria determinato dal punto di classificazione finale, in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento della scuola sottufficiali carabinieri.

Art. 11.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 12.

I candidati all'atto della presentazione alle prove d'esame, alle visite mediche ed all'accertamento psico-attitudinale, dovranno essere muniti di tessera personale di riconoscimento o di altro valido documento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 aprile 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1979
Registro n. 9 Difesa, foglio n. 385

ALLEGATO 1

Al comando generale dell'Arma dei carabinieri - 00100 ROMA

Il sottoscritto (grado, cognome e nome) . . . .
nato a . . il . . . . in servizio presso (indicare il comando di Corpo) . . . .
chiede di essere ammesso al concorso « straordinario », per esami, per l'ammissione alla frequenza del corso a duecentocinquanta posti di allievo sottufficiale dell'Arma dei carabinieri.

Dichiara di accettare, senza riserve, quanto stabilito nel bando di concorso.

Data, ...

Firma . . . .

Visto: . . . . . .

ALLEGATO 2

PROGRAMMI DI CONCORSO

1. — TECNICA PROFESSIONALE

L'ordinamento dell'Arma dei carabinieri.
Il servizio istituzionale, il servizio delle informazioni e delle traduzioni.
L'ordinamento delle caserme.
Le norme di principio sulla disciplina militare.
L'istruzione sul carteggio.

2. — NOZIONI DI DIRITTO PENALE, PROCEDURA PENALE E DIRITTO PENALE MILITARE

a) *Diritto penale.*

Il reato, le pene, le circostanze aggravanti, le circostanze attenuanti e le cause di estinzione del reato e della pena.
Le misure di sicurezza.
I principali delitti previsti dal codice penale.
Le principali contravvenzioni concernenti la prevenzione dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale.

b) *Procedura penale.*

La notizia del reato nelle sue varie forme.
Cenni sui diritti della difesa.
Rapporto giudiziario e processi verbali.
L'arresto obbligatorio, l'arresto facoltativo e il fermo.

c) *Diritto penale militare.*

Il reato militare e le pene militari.
I principali reati militari.

3. — NOZIONI DI TECNICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Indagini dirette con particolare riguardo al sopralluogo.
Le indagini indirette con particolare riguardo all'interrogatorio.
Il servizio di identificazione e delle ricerche.
Le attività di laboratorio del Centro carabinieri investigazioni scientifiche.

4. — COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED EDUCAZIONE CIVICA

I principi fondamentali della Costituzione.
I diritti e doveri dei cittadini.
L'ordinamento dello Stato.
La legislazione del lavoro e gli enti previdenziali ed assistenziali.

ALLEGATO 3

Dichiarazione

Il sottoscritto (grado, cognome e nome) . . . . . .
nato a . . . . . . il . . . . in servizio presso (indicare il comando di Corpo) . . . .
dichiara di rinunciare al concorso ordinario a settecento posti di allievo sottufficiale dell'Arma dei carabinieri di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 16 settembre 1978, al fine di ottenere l'ammissione alla frequenza del corso previsto per il concorso « straordinario » a duecentocinquanta posti del quale è risultato vincitore.

Data, ...

Firma . . . . . .

(3949)

Graduatoria generale del concorso per l'ammissione di due allievi al corso di farmacia per il servizio sanitario dell'Esercito presso l'Accademia di sanità militare interforze.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, concernente l'istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1978, registro n. 15 Difesa, foglio n. 107, con il quale è stato indetto un concorso per l'ammissione di settantaquattro allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze, di cui due posti per il primo anno del corso di farmacia per il servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1978 con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1978 con il quale il prof. Buffoni Vito è stato sostituito dal prof. Giglio Vittorio nell'incarico di membro aggiunto, per la lingua inglese, della predetta commissione;

Visti gli atti della commissione esaminatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per l'ammissione di due allievi al primo anno dell'Accademia di sanità militare

interforze per il servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) dell'Esercito, indetto con decreto ministeriale 27 aprile 1978, citato nelle premesse:

1. Zanotto Claudio, nato il 10 ottobre 1959 . punti 25,500

Art. 2.

Il candidato Zanotto Claudio è dichiarato vincitore, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione, del concorso sopracitato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 novembre 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte, dei conti, addì 19 gennaio 1979
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 265.

(3559)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di pediatria, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dello esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 29;

Considerato che il prof. Belloni Enrico ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. De Fiori Tarcisio, primario dell'ospedale « Valduce » di Como, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di pediatria che si terrà a Roma il giorno 12 dicembre 1978 in sostituzione del prof. Belloni Enrico rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1979
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 329

(3707)

OSPEDALE DI LENTINI

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lentini (Siracusa).

(1289/S)

OSPEDALI RIUNITI DELLA PROVINCIA DI MATERA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione presso l'ospedale di Matera.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale, sezione concorsi, dell'ente in Matera.

(1263/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO « A. BELLINI » DI SOMMA LOMBARDO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Somma Lombardo (Varese).

(1287/S)

OSPEDALE CIVILE « P. COSMA » DI CAMPOSAMPIERO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Camposampiero (Padova).

(1274/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione oculistica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Camposampiero (Padova).

(1275/S)

OSPEDALE CIVILE «MAZZOLANI-VANDINI» DI ARGENTA

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale (con diploma di specializzazione in cardiologia).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del *quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione* del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Argenta (Ferrara).

(1261/S)

OSPEDALE «S. PAOLO» DI SAVONA

Concorso ad un posto di assistente della seconda divisione di medicina generale con aggregata sezione infettivi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della seconda divisione di medicina generale con aggregata sezione infettivi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Savona.

(1268/S)

OSPEDALI UNIFICATI DI FERMO E PORTO S. GIORGIO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Fermo (Ascoli Piceno).

(1269/S)

OSPEDALE CONSORZIALE DI BARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di medicina del lavoro.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (sezione concorsi) dell'ente in Bari.

(1272/S)

OSPEDALE CIVILE DI CLES

Concorso ad un posto di primario di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per *ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione* del personale dell'ente in Cles (Trento).

(1286/S)

OSPEDALE-RICOVERO «S. GIOVANNI» DI S. GIOVANNI IN PERSICETO

Concorso ad un posto di aiuto psichiatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto psichiatra (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Giovanni in Persiceto (Bologna).

(1264/S)

OPERA PIA OSPEDALE «S. MARCO» DI GROTTAGLIE

Concorso ad un posto di aiuto di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Grottaglie (Taranto).

(1265/S)

OSPEDALE CIVILE «S. CROCE» DI MONCALIERI

Concorso ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Moncalieri (Torino).

(1266/S)

OSPEDALE CIVILE DI S. OMERO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente radiologo;
un posto di assistente chirurgo;
un posto di assistente medico addetto alla sezione lungodegenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in S. Omero (Teramo).

(1271/S)

OSPEDALI RIUNITI « G. MELACRINO E F. BIANCHI » DI REGGIO CALABRIA

Concorso a due posti di assistente di neuroradiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di neuroradiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Reggio Calabria.

(1260/S)

OSPEDALE CIVILE « S. SALVATORE » DI L'AQUILA

Concorso a tre posti di assistente del centro per la profilassi, la prevenzione, la diagnosi e la cura delle alterazioni degenerative della retina e del nervo ottico a carattere eredo-familiare.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente del centro per la profilassi, la prevenzione, la diagnosi e la cura delle alterazioni degenerative della retina e del nervo ottico a carattere eredo-familiare (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in L'Aquila.

(1262/S)

OSPEDALE DELL'ANNUNZIATA DI SULMONA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Sulmona (L'Aquila).

(1273/S)

ISTITUTO DI ONCOLOGIA « SANTI CURRO' » DI CATANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;
un posto di assistente di gastroenterologia addetto al servizio di gastroenterologia (endoscopia);
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia addetto al centro diagnostico preventivo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catania.

(1270/S)

OSPEDALI « CIVILE, M. PATERNO' AREZZO E G. B. ODIERNA » DI RAGUSA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione presso l'ospedale civile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ragusa.

(1267/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791160)